



Prot. n. 88673

Ord. n. 7

OGGETTO: Palio 2 luglio 2025 corso il 3 luglio 2025 – Procedimento a carico del fantino Carlo Sanna detto Brigante.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n. 2 del 7 ottobre 2025 recante numero di protocollo 82442, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Carlo Sanna detto Brigante (di seguito, "Sanna"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:

- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 7 ottobre 2025;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") il fantino Sanna ha presentato memoria difensiva *ex art.* 99, comma 4 del Regolamento, protocollo in entrata n. 84319 del 14 ottobre 2025;

Considerato che:

- il fantino Sanna ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") n. 2 del 7 ottobre 2025, recante numero di protocollo 82442, è infondata in fatto ed in diritto Paliesco.

Dunque il suddetto fantino, richiamando le argomentazioni presenti in memoria presentata *ex art.* 99, comma 4, del Regolamento per il Palio – atto prot. in entrata 84319 -, risulta aver fornito una ricostruzione della fattispecie concreta con elementi tali renderla meritevole di ulteriore disamina da parte dell'A.D.;

- nelle conclusioni il fantino Sanna confida che, ai sensi dell'art. 99 comma 5 del Regolamento, l'“A.D.” proceda all'archiviazione dell'addebito o in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'A.D. non ritenga di procedere all'archiviazione, di valutare la comminazione di una sanzione che tenga conto delle circostanze attenuanti rappresentate nella suddetta memoria;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art.92, comma 2, del Regolamento;

Considerato, in riferimento a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio 2025, quanto emerge dai seguenti atti:

a) dalla Relazione dei Deputati della Festa, che testualmente recita: “ *I ripetuti spostamenti verso il basso tra i canapi da parte della Contrada della Tartuca (nono posto) con contestuale schiacciamento della altre Contrade, hanno determinato un avvertimento da parte del Mossiere*”;

b) dalla Relazione del Mossiere che fedelmente si riporta: “*Un avvertimento fatto al fantino della Contrada della Tartuca per schiacciamento di posizioni*”;

Visti i filmati ufficiali del C.T.P.S. allegati alla relazione dei Deputati della Festa;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che dispone: *“Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70”*;

- art. 64, comma 1, il quale sancisce che: *“È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso etenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini”*;

Valutato quanto esposto in memoria dal fantino Sanna e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 2 del 7 ottobre 2025, recante numero di protocollo 82442, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

a) sebbene si ipotizzi che la condotta del fantino Sanna non fosse volontaria e dunque non dolosa, come dallo stesso sostenuto in memoria difensiva, è altrettanto verosimile quanto emerge dalla relazione dei Deputati in ordine a quanto accaduto durante le fasi della mossa, che trova altresì conferma nell'avvertimento del Mossiere. Inoltre la condotta posta in essere dal fantino Sanna, pur sostenendosi non essere connotata dall'elemento della *“voluntas”*, risulta essere stata oggettivamente posta in essere sebbene colposamente. Dunque, l'A.D. ritiene semmai che una condotta colposa potrà essere ritenuta elemento che comporti una valutazione della sussistenza di circostanze oggettive attenuanti che incidono sul *quantum* della sanzione;

b) circa l'avvertimento del Mossiere è da ritenersi condivisibile, in punto di diritto Paliesco, quanto sostenuto dal fantino Sanna, ossia che l'avvertimento non abbia una valenza sanzionatoria, ma è altrettanto vero che la formulazione di un avvertimento da parte del mossiere evidenzia una condotta colposa del fantino comunque non consentita.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Sanna in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di **una (1) diffida**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, per aver il fantino Sanna, sebbene con una condotta soltanto colposa, posto in essere ripetuti spostamenti verso il basso con contestuale schiacciamento delle altre Contrade tanto da indurre il Mossiere a formulare un avvertimento.

Tale condotta trova conferma anche nei video allegati alla contestazione di addebito (v.d.s video del 3.07.2025 cam 2, cam 3, cam 8 e video denominato Palio.pgm.);

- dispone di notificare la presente proposta di provvedimento sanzionatorio al fantino Carlo Sanna detto Brigante assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2025

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano

